

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 19 aprile 1994, n. 12/11

Determinazione dei requisiti specifici per l'iscrizione all'Albo degli E.A. che gestiscono senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui all'art. 116 del DPR. 309 del 9.10.1990.

(pubblicata in BURAS 10.06.1994, n. 19)

LA GIUNTA REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.

V ISTO il DPR 309 del 09.10.90 ed in particolare l'art. 116 il quale prevede tra l'altro che le regioni istituiscano l'albo degli E.A. senza fini di lucro, che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
VISTO il D.A.I.S.A.S. n° 6689/43508 del 97.09.90 che istituisce l'albo degli E.A.;
RILEVATO CHE l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi indicati nell'art. 116 del DPR 309 del 09.10.90 nonché degli eventuali requisiti specifici stabiliti dalle regioni;
RILEVATO CHE le regioni, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli Enti di cui all'art. 115 del DPR 309, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli Albi
VISTO lo schema di atto d'intesa tra Stato e Regioni che stabilisce criteri modalità uniformi per l'iscrizione degli E.A. che gestiscono strutture se la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all'art. 116 del DPR 309 del 09.10.90, approvato in sede di conferenza Stato-Regioni in data 09.02.93 e pubblicato sulla G.U. dell'8.3.93, n° 55;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 6/69 del 04.05.93 con la quale si recepisce l'atto d'Intesa e si dà mandato all'Assessore all'Igiene e Sanità di stabilire i requisiti specifici per l'iscrizione all'albo degli E.A., le modalità per l'accertamento di tali requisiti, la verifica delle permanenze dei requisiti medesimi nonché le cause di cancellazione dallo stesso;
RITENUTO altresì di adeguare le disposizioni riguardanti : i requisiti minimi di iscrizione all'albo, le modalità di accertamento degli stessi, le cause che danno luogo alla cancellazione, la vigilanza sull'attività a quanto previsto nel citato atto d'intesa Stato- Regioni approvato nella seduta del 09.02.93;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti specifici per l'iscrizione all'albo degli E.A. che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui all'art. 115 del DPR 309 del 09.10.90;
2. di determinare, così come indicato nell'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, i requisiti specifici, le modalità di accertamento, la verifica della permanenza dei requisiti medesimi, nonché le cause di cancellazione dall'albo in conformità a quanto previsto dall'atto d'intesa Stato-Regioni approvato nella seduta del 09.02.93;
3. di disporre modalità, tempi e procedure ai adeguamento come di seguito:
 - per le nuove strutture i requisiti per l'iscrizione all'albo dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato A ed il regime di convenzionamento dovrà fare riferimento al D.M. 19. 02. 93 (G.U. 22.03.93, n. 67) a far data dalla esecutività del presente atto;
 - per le strutture iscritte all'albo degli E.A. , tale iscrizione deve considerarsi valida fino a quando non sarà stata accertata la sussistenza dei requisiti strutturali e di personale di cui all'allegato A, in considerazione dei tempi previsti dalla norma transitoria di cui all'art. 13 dell'allegato A;
 - per le strutture già iscritte all'albo, il regime di convenzionamento attuale è da considerarsi transitorio e può essere rinnovato fino al 1° maggio 94;
4. l'istruttoria di cui all'art. 8 dell'allegato A verrà curata dall'ufficio tossicodipendenze regionale che si avvarrà a tal fine delle collaborazioni tecniche del Servizio di Igiene Pubblica della USL competente territorialmente e del Ser.T. di riferimento;
5. l'iscrizione e la cancellazione dall'albo avverrà con decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità e A.S. da pubblicare sul BURAS;
6. che gli effetti del presente atto hanno decorrenza dalla data di esecutività dello stesso;
7. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COORDINATORE GENERALE

F.to Sechi

IL PRESIDENTE

F.to Cabras

Allegato A

Determinazione dei requisiti specifici per l'iscrizione all'Albo degli E.A. che gestiscono senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui all'art. 116 del DPR. 309 del 9.10.1990.

Articolo 1.

Albo degli Enti Ausiliari senza fini di lucro.

- 1) Ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 09.10.90 n. 309 sono iscritte all'albo della Regione Sardegna le sedi operative degli E.A. che, senza fine di lucro e indipendentemente dalla denominazione, erogano servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza.
- 2) le sedi operative possono svolgere la propria attività in regime residenziale o semiresidenziale con ospitalità e attività diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana.

Articolo 2.



Requisiti soggettivi.

L'iscrizione all'albo e subordinata al possesso, da parte dell'Ente Ausiliario, della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o della qualità di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile ovvero di organizzazione di volontariato costituito ai sensi della L. 11.8.91 n° 266 o di cooperativa sociale, ai sensi della L. 8.11.91 n. 381 purché iscritte nei rispettivi registri o albi.

Articolo 3.

Requisiti strutturali.

1) Tutte le sedi operative residenziali e semiresidenziali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi ed in genere di sicurezza, relativamente alla destinazione d'uso e per la capienza massima richiesta. È a carico del richiedente l'iscrizione dimostrare il possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni prescritte.

2) le sedi operative residenziali e semiresidenziali possono essere ubicate sia in aree di insediamento abitativo che in aree rurali e comunque in zona salubre.

3) La capacità ricettiva delle sedi operative non deve essere inferiore a otto ospiti tossicodipendenti e di norma non superiore a trenta. Le sedi con capacità ricettiva superiore a trenta ospiti, devono organizzare la loro attività terapeutica in moduli non superiori a trenta unità.

4) in ogni sede operativa residenziale dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:

- a) camera da letto con massimo otto posti;
- b) locali e servizi igienici commisurati al numero degli ospiti;
- c) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti, con relativi servizi igienici;
- d) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti;
- e) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;
- f) locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;
- g) locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste dal progetto riabilitativo.
- h) per le sedi operative semiresidenziali devono essere garantiti i medesimi requisiti previsti nel precedente comma 4, ad eccezione di quanto precisato alle lettere a) b) e c), ferma restando l'esigenza di dotare la sede operativa di un numero di servizi igienici adeguato.

Articolo 4.

Requisiti funzionali.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

L'attività educativo - assistenziale deve essere svolta in conformità al progetto riabilitativo e al regolamento interno di ciascuna sede operativa, residenziale o semiresidenziale.

In ogni sede operativa residenziale o semiresidenziale deve essere predisposto un progetto riabilitativo, in relazione alle finalità proprie della struttura stessa, ispirato ai seguenti criteri ed obiettivi:

a) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;

b) promuovere il raggiungimento da parte dei soggetti inseriti nella sede operativa, di uno stato di maturità e di autonomia;

Il progetto riabilitativo deve inoltre:

a) descrivere analiticamente la metodologia degli interventi con riferimento ai principi informativi dell'attività degli operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento del progetto riabilitativo, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti, alle modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature per l'effettuazione del progetto stesso;

c) indicare i posti eventualmente riservati ai minori;

c) indicare i posti eventualmente riservati o disponibili alle misure alternative alla detenzione e agli arresti domiciliari, evidenziando l'eventuale destinazione degli stessi all'area degli adulti, dei minori e dei giovani adulti, con le conseguenti specificità.

In ogni sede operativa residenziale e semiresidenziale deve essere predisposto un regolamento interno che preveda espressamente:

a) la garanzia che gli utenti, al momento della ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto e diano il proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso è convalidato da chi esercita la potestà parentale;

b) le modalità di ammissione, di fruizione del Servizio e di dimissione;

c) le regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali per i tossicodipendenti ammessi alle strutture e affetti da forme potenzialmente infettive;

e) le attività educative e riabilitative regolarmente svolte;

f) il divieto per l'ente ausiliario di richiedere oltre alle rette, anticipazioni o contributi finanziari ai soggetti ospitati - effetto di convenzione ovvero alle loro famiglie.

Tutte le sedi operative, sia residenziali che semiresidenziali, devono inoltre:

a) utilizzare una cartella personale degli utenti;

b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dagli operatori, o dai volontari e comunque secondo le normative vigenti;

c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, una efficace organizzazione delle attività connesse alla pulizia dei locali, alla cucina, alla lavanderia.

Tale organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in relazione ai tempi di apertura e agli specifici interventi effettuati.

Articolo 5.



Personale.

1 - Ogni struttura deve possedere un organico e personale adeguato in numero e qualità alla tipologia dell'intervento praticato.
2 - Il personale operante in ogni sede operativa deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

3 - Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area pedagogico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno 36 ore settimanali di Servizio, per ogni gruppo di 20 ospiti e per successivi gruppi fino a 20, quando si tratti di sedi operative residenziali ovvero per ogni gruppo di 25 ospiti e per successivi gruppi fino a 25 quando si tratti di sedi operative semiresidenziali. Almeno uno di detti operatori deve essere in possesso della qualifica: educatore professionale o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti definiti, esclusivamente al fine della composizione dell'organico del personale delle C.T., dall'Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, tenuto conto del limite inderogabile del possesso del diploma di laurea e del diploma di scuola media superiore assieme al diploma di qualificazione professionale conseguito attraverso un corso triennale o un corso della durata non inferiore alle 900 ore, con esame finale riconosciuto dallo Stato o dalla Regione.

Il secondo operatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore e aver acquisito una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore. Qualora i predetti abbiano effettuato un percorso riabilitativo, questo deve essere stato completato con esito positivo da almeno un anno.

4- Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area terapeutico-riabilitativa, l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno con impegno di almeno 36 ore settimanali di Servizio, per ogni gruppo fino a 15 e per successivi gruppi fino a 15 ospiti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo fino a 20 ospiti e per successivi gruppi fino a 20 quando si tratti di strutture semiresidenziali. Detti operatori devono essere in possesso delle qualifiche e titoli di studio di cui al punto 3.

5 - Nelle sedi operative residenziali la continuità della presenza assistenziale deve essere assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere avvalendosi anche dell'appoggio di altri operatori che possono essere dipendenti, volontari o obiettori adeguatamente formati. Per ogni modulo operativo di cui al precedente punto 3 nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno 2 operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche professionali indicate. -

Al personale con rapporto di lavoro subordinato vanno applicate le norme dei contratti collettivi di lavoro che regolano attività similari. Al personale volontario devono essere garantiti turni di riposo.

6 - L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di aggiornamento per gli operatori anche mediante la ai programmi di aggiornamento organizzati dalle USL o dalla Regione. Deve inoltre assicurare un idoneo progetto annuale di supervisione da attuare con l'impiego di qualificati esperti che non appartengano al nucleo gestionale ed educativo della sede operativa.

Articolo 6.

Responsabile della struttura.

1) In ogni sede operativa deve essere indicato un responsabile che deve possedere professionalità, competenza ed esperienza adeguata rispetto al progetto riabilitativo e alle dimensioni della struttura.

2) Ove detto responsabile non possieda taluno dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5, deve essere affiancato da un operatore professionale che, in tal caso, viene individuato come referente del progetto riabilitativo.

Articolo 7.

Domanda di iscrizione all'albo.

La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata all'Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale a firma autenticata del richiedente rappresentante legale dell'Ente e deve indicare:

- a) i dati anagrafici, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b) la denominazione e ragione sociale della persona giuridica richiedente, con l'indicazione della sede legale e della sede operativa, sita nella Regione Sardegna per la quale si chiede l'iscrizione;
- c) il responsabile della sede operativa per la quale si chiede l'iscrizione;
- d) la tipologia del Servizio per la quale si richiede l'iscrizione e il numero dei posti disponibili.

La domanda d'iscrizione deve essere corredata da:

- 1) Atto costitutivo o statuto;
- 2) Planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo e dal richiedente (scala 1/50 - 1/100) con la destinazione dei locali;
- 3) Certificato di agibilità con destinazione d'uso rilasciato dal comune;
- 4) Certificazione attestante la verifica degli "impianti di messa a terra" rilasciato dalla USL o da installatore abilitato;
- 5) Certificazione prevenzione incendi;
- 6) Elenco delle attrezzature in dotazione;
- 7) Certificato antimafia;
- 8) Progetto dettagliato degli interventi che si attuano con la specificazione delle metodologie adottate;
- 9) Regolamento interno;
- 10) Copia della cartella personale da utilizzare per gli utenti;
- 11) Bilancio preventivo e consuntivo;
- 12) Elenco nominativo del personale, recante per ciascun operatore l'indicazione del curriculum di studio e professionale, del ruolo ricoperto nella sede operativa, del tipo di rapporto, dell'orario settimanale;
- 13) Documentazione comprovante la copertura dei rischi da infortuni o danni secondo le normative vigenti per gli ospiti e gli operatori;
- 14) Relazione e parere conclusivo della USL sulla scorta dei pareri espressi rispettivamente dal Servizio Pubblico in merito ai requisiti igienico - sanitari e strutturali e dal Ser.T. di competenza in merito alla tipologia degli interventi e alla adeguatezza dei locali, personale, in rapporto ai programmi di attività che si intendono svolgere.



Articolo 8.

Modalità istruttorie.

1- Ai fini dell'iscrizione nell'albo, l'attività istruttoria è esercitata dall'ufficio tossicodipendenze regionale che si avvarrà a tal fine della collaborazione tecnica del Servizio d'Igiene Pubblica della USL competente territorialmente e del Ser.T. di riferimento.

Tale attività si esplica mediante l'esame della domanda e della documentazione presentata dal richiedente, la visita alla sede operativa effettuata dal Servizio di Igiene Pubblica della USL e dal Ser.T. competente territorialmente secondo quanto previsto dal punto 14 dell'art. 7.

2- l'attività istruttoria tende a verificare:

- a) il rispetto degli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- b) il possesso di requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

Articolo 9.

Iscrizione nell'albo.

1) L'iscrizione nell'albo è disposta con decreto dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale ed è pubblicato sul B.U.R.A.S. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione, oltre che al soggetto interessato, all'Unità Sanitaria locale e al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa.

2) In caso di variazione dell'Ente gestore della sede operativa già iscritta all'albo degli E.A., il nuovo titolare deve presentare entro 30 giorni nuova apposta domanda di iscrizione all'albo degli E.A.

3) Qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità di accoglienza delle sedi operative residenziali e semiresidenziali successivo all'iscrizione all'albo degli E.A., è soggetto ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte del legale rappresentante della sede operativa.

Articolo 10.

Criteri di vigilanza.

1) L'attività di vigilanza è esercitata in conformità alle normative vigenti, nei confronti di tutte le sedi operative residenziali e semiresidenziali iscritte nell'albo regionale, qualunque sia la loro qualificazione giuridica. La vigilanza è finalizzata ad accertare l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza sociale e sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi imposti dalle vigenti normative, la permanenza delle condizioni e dei requisiti che danno dato luogo all'iscrizione all'albo.

2) La verifica igienico-sanitaria sugli ambienti, sugli ospiti, sul personale sull'alimentazione e sull'idoneità della struttura edilizia è esercitata, secondo le rispettive competenze, dal Comune o dall'Unità Sanitaria locale.

3) L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie, almeno annuali, e straordinarie alla sede operativa. Il responsabile della struttura deve essere ascoltato in relazione alle visite effettuate e può presentare all'Unità Sanitaria locale memorie scritte in ordine alle stesse. Qualora nei corso di una visita emergano violazioni di legge o regolamento, le stesse devono essere immediatamente comunicate all'Assessorato igiene, Sanità e Ass. Sociale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

4) Ogni sede operativa trasmette annualmente all'Assessore I.S. e A.S. e alla USL competente territorialmente il bilancio di previsione, nonché il conto consuntivo entro il 30/6 dell'anno successivo.

Articolo 11.

Cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è disposta con decreto dell'Assessore all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, vista a relazione dell'Unità Sanitaria locale competente per territorio, qualora si accerti:

- a) il venir meno dei requisiti minimi ed il responsabile della sede operativa, previamente diffidato, non abbia provveduto agli adeguamenti necessari nel termine assegnato;
- b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o di regolamento, con pregiudizio per gli utenti e/o per gli operatori;

L'Assessorato all'Igiene Sanità e Assistenza Sociale trasmette copia dei provvedimenti di cancellazione dall'albo degli E.A. alla USL e al comune nei cui territorio è ubicata la sede operativa. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'albo o avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso al TAR

Articolo 12.

Poteri sostitutivi della Regione.

In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attività istruttoria relativamente a quanto di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Ser.T. territorialmente competente e di vigilanza, l'Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale assegna un termine per provvedere, determinato in relazione alla gravità della situazione. In caso di ulteriore inerzia l'Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, avvalendosi di propri dipendenti o di dipendenti di altra USL o di Enti locali, che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione all'attività di vigilanza da svolgere, all'uopo designati, si sostituisce all'USL inadempiente nell'esercizio delle attività di controllo necessarie a verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo e al buon funzionamento della sede operativa residenziale o semiresidenziale per tossicodipendenti.

Articolo 13.



Norma Transitoria.

In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente deliberazione

a) l'Assessorato all'Igiene e Sanità provvede entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad eseguire l'attività istruttoria, avvalendosi della collaborazione tecnica del Servizio di Igiene Pubblica e del Ser.T competente territorialmente, presso tutte le sedi operative iscritte all'albo degli Enti Ausiliari di cui al D.A.I.S.A.S n° 6689/43508 del 07.9.90;

b) le sedi operative sono tenute a presentare ogni documentazione aggiuntiva necessaria a comprovare possesso dei requisiti specifici, così come rideterminati ai sensi della presente deliberazione.

A seguito di tali istruttorie si procede con le seguenti modalità:

1 - per le sedi operative che risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente deliberazione, l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale provvede ad emanare i relativi decreti di conferma, d'iscrizione all'albo degli E.A., indicando l'appartenenza ad una delle aree di attività di cui all'art. 5;

2 - per le sedi operative funzionanti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione con capacità ricettiva, o moduli organizzativi, o con requisiti non conformi a quanto previsto dalla presente deliberazione e che, per motivare esigenze tecniche da documentarsi in sede di presentazione di quanto previsto alla precedente lettera b), non possono essere immediatamente adeguati, l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Assistenza sociale indica i termini di adeguamento e contemporaneamente provvede all'iscrizione con riserva all'albo degli E.A.. Tale termine non potrà essere superiore ai:

- due anni per quanto attiene l'adeguamento della capacità ricettiva della sede operativa e dell'organizzazione in moduli dell'attività terapeutica;

- tre anni per quanto attiene l'adeguamento dei locali

Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le irregolarità rilevate, l'iscrizione con riserva della sede è revocata.

3 - per le sedi operative che presentano una dotazione di personale quantitativamente non conforme a quanto previsto all'art. 5, e che per motivate esigenze tecniche, da documentarsi in sede di presentazione di quanto previsto alla precedente lettera b), non possa essere immediatamente adeguata, l'Assessorato all'Igiene Sanità e Assistenza Sociale provvede all'iscrizione con riserva all'albo degli E.A. nell'area di attività più prossima ai parametri di personale posseduti. L'Assessorato all'Igiene e Sanità indica il termine, non superiore a 6 mesi dalla data dell'istruttoria - per l'adeguamento agli standard sia numerici che relativi alle qualifiche professionali di cui all'art. 5 -; trascorso tale termine senza che siano state eliminate le irregolarità rilevate, l'iscrizione della sede operativa è revocata.

4 - Per le sedi operative la cui dotazione organica risulti non conforme a quanto disposto dall'art. 5 esclusivamente per quanto attiene le qualifiche professionali possedute dal personale, l'Assessorato all'Igiene Sanità e Assistenza Sociale dispone A sanatoria che gli operatori, dipendenti o volontari che al momento di entrata in vigore della presente deliberazione svolgano continuativamente, da almeno 2 anni funzioni di educatore e siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore possano continuare a svolgere tale attività alla condizione di essere iscritti al 1° corso di formazione per operatori di comunità terapeutiche organizzato dall'Assessorato Regionale al Lavoro e Formazione Professionale, non appena tale corso sarà indetto, e conseguano a fine corso l'attestato di qualificazione professionale.

Le sedi operative sono tenute, in occasione di qualsiasi sostituzione o aumento di personale, a dotarsi di operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dall'art. 5 sino al raggiungimento dei parametri indicati allo stesso art. 5. Sono tenute altresì a comunicare tali variazioni all'Assessorato all'Igiene e Sanità, corredate dalle informazioni di cui al punto 8 dell'Art. 7.

La violazione di quanto sopra è da considerarsi causa di cancellazione dall'albo degli E.A. e di cancellazione dall'albo degli E.A.

